



TRIBUNALE DI TERAMO

SEZIONE CIVILE

UDIENZA DEL 14 APRILE 2026

NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 347 DELL'ANNO 2023

Il Giudice,

preliminarmente, dà atto che con riferimento alla presente udienza è stata disposta la trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.

Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta della causa, ribadendo le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.

A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,

Il Giudice

dott.ssa Elvira Terranova



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
- SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Elvira Terranova pronunzia la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. 347 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 e vertente

TRA

Parte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1*), in per-sona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresen-tante pro – tempore Ing. *Controparte_1* con sede in Teramo, *Pt_2* Industriale S. Atto s.n.c., elettivamente domiciliato in L'Aquila, Viale Corrado IV n. 20, nello Studio dell'Avv. Luciano Dell'Orso che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti

PARTE ATTRICE

E

Controparte_2 (Cod. Fisc. e P.Iva: *P.IVA_2*), in persona del legale rappresentante pro-tempore Signor *Parte_3* con sede legale in Romano di Lombardia (BG), alla Via Duca d'Aosta n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Rinaldi del Foro di Bergamo (C.F.: *C.F._1*) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Romano di Lombardia (BG), al Vicolo Limbolotto n. 2B, giusta procura in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risoluzione contrattuale

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso

Con atto notificato il 7 febbraio 2023, il **Parte_1** citava in giudizio davanti al Tribunale di Teramo all'udienza del 15 maggio 2023 la Società **[...]**

CP_2

L'attrice rappresentava di aver sottoscritto, in data 23.11.2021, accordo quadro con la **[...]**

Controparte_2 in virtù del quale quest'ultima si impegnava alla fornitura dell'attrezzatura necessaria (ad esclusione di ponteggio e gru a torre) alla realizzazione della "Nuova Struttura per anziani non autosufficienti – Spra (nel comprensorio villa Parma)". L'odierna convenuta si obbligava pure al distacco presso l'impresa consorziata **Pt_1** "Edilizia Polisini Fiorenzo srl", incaricata dell'esecuzione delle opere e del personale di cantiere.

Il contratto prevedeva espressamente:

- l'impegno da parte della **CP_2** «al distacco di un numero di dipendenti e per una durata tale da rispettare il programma lavori allegato e consentire di terminare tutte le opere in c.a. entro il 16.5.2021 (recte: 2022)»;
- il prezzo a corpo, sia per il noleggio dell'attrezzatura che per il distacco del personale, forfettariamente determinato in € 450.000,00;
- il pagamento a stati d'avanzamento lavori, a carico di **Pt_1** quanto alla fornitura delle attrezzature ed a carico di Edilizia Polisini Fiorenzo per il distacco della manodopera;
- la previsione di una penale per il ritardo, determinata in € 100,00 giornalieri per ogni giorno successivo al 16.5.2021, fissato per la consegna.

Veniva inoltre testualmente previsto che l'accordo quadro stabilisse le condizioni generali del rapporto tra il **Parte_1** e la convenuta. Mentre sarebbe stato successivamente regolamentato da contratti ad esso subordinati: il noleggio a freddo di attrezzature (impegno da intercorrere tra **Pt_1** e **Controparte_2** ed il Contratto di distacco personale (tra Edilizia Polisini e **CP_2**).

L'attrice lamentava gravi violazioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte di quest'ultima, arrivando a definire il personale fornito dalla Società **Controparte_2** come totalmente inadeguato rispetto alle mansioni stabilite.

Ciò portava all'inevitabile esito della risoluzione contrattuale per grave inadempimento del rapporto, effettivamente intimato con nota del 26.5.2022.

Pertanto, riservandosi di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, chiedeva:

1) in via principale, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto denominato "scrittura privata

per accordo quadro” del 23.11.2021 tra il **Parte_1** e la **Controparte_2**

[...] per grave inadempimento di quest’ultima;

2) in subordine, accertare e dichiarare l’inadempimento di **Controparte_2** nell’esecuzione del contratto denominato “scrittura privata per accordo quadro” del 23.11.2021, stipulato con l’odierna attrice secondo quanto esposto in narrativa;

3) condannare in ogni caso la convenuta al pagamento degli onorari e degli esborsi del giudizio.

Si costituiva la **Controparte_2** concludendo per il rigetto delle avverse domande. Rilevava la mancanza di sostegno probatorio documentale alla tesi indicate dall’attrice, la non fondatezza in diritto delle questioni proposte e la presenza di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale la Edilizia Polisini avrebbe avanzato medesima richiesta di risoluzione.

Alla prima udienza, letti gli atti introduttivi del procedimento, il Giudice adito concedeva alle parti i

termini per il deposito delle memorie istruttorie.

Il 23 ottobre 2024, esaminato il fascicolo, rilevato che la decisione potesse fondarsi su base documentale e che quindi le richieste probatorie fossero sovrabbondanti ed ultronee, si disponeva rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Frattanto, con provvedimento presidenziale n° 60/2025 del 03/10/2025 avente ad oggetto l’“Assegnazione di procedimenti al magistrato applicato ex art. 3, comma 9, secondo e terzo periodo, D.L. 117/2025 ed in conformità alla Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 3/9/2025 n. 13834”, il fascicolo de quo risultava assegnato alla scrivente a far data dall’ 08/10/2025.

All’esito, la causa era aggiornata ai sensi dell’art 281 sexies c.p.c., con termini per memorie conclusionali, all’odierna udienza.

Il Tribunale osserva.

Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità della domanda per violazione del principio del *ne bis in idem*, sollevata dalla convenuta, atteso che questione analoga a quella del presente giudizio è ancora *sub iudice* in sede di opposizione innanzi codesto Tribunale (RGN n. 2809/2022, dott.ssa Maria Laura Pasca).

Il principio del *ne bis in idem* opera, difatti, quando si sia formato un giudicato rispetto al quale la decisione di un secondo giudice potrebbe porsi in contrasto. Nel caso di specie,

come documentato dalla medesima convenuta, il procedimento oppositivo non è pervenuto ad alcuna pronunzia.

Conseguentemente, non essendosi formato alcun giudicato, il principio del *ne bis in idem* non può trovare applicazione.

A parere della scrivente, *in limine*, avrebbe potuto essere inoltrata, al più, una istanza di riunione dei procedimenti, comunque non avanzata, non obbligatoria e, dal punto di vista documentale, lasciata allo stato di mera indicazione da parte dell'esponente.

Resta da ricordare, in ogni caso, il principio per cui la sentenza pronunciata tra il creditore ed uno soltanto dei debitori in solido non abbia effetto contro gli altri condebitori (art. 1306 co. 1° c.c.). Ovvero, la sentenza pronunciata (in un primo giudizio) unicamente contro un **Parte_1** non può essere opposta alle consorziate. Dunque, in tale contesto, la domanda contro le imprese consorziate non potrà essere fondata, eventualmente ed unicamente, sull'accertamento della loro qualità di condebitrici solidali, non avendo effetto la pronunzia emessa contro il **Parte_1** in un precedente giudizio. Eventualmente, qualora l'affermato creditore abbia in astratto introdotto il giudizio contro le consorziate e le affermate debitorie abbiano eccepito (in senso ampio) il principio ex art.1306 co.1° c.c., egli potrà mutare la propria domanda originaria, sostituendo ad essa una volta a sentire accertare *ex novo* nei confronti delle consorziate quanto accertato verso il **Parte_1** in precedenza, ovvero, sentire queste condannate, quali asserite condebitrici, in solido con il **Parte_1** .

Passando al merito della controversia è da dire che, rispetto alla risoluzione contrattuale, il giudice è tenuto a valutare *"l'importanza dell'inadempimento stesso, ai sensi dell'art. 1455 c.c."* Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 9399 del 10/04/2025 (Rv. 674558 - 01).

Pertanto, in via preliminare, si devono considerare le rispettive obbligazioni assunte. Ebbene, a fronte di un corrispettivo economico la convenuta si impegnavo a fornire il noleggio a freddo di attrezzature ed il distacco di personale. Non essendo presenti contestazioni rilevanti sulle attrezzature, l'indagine dovrà concentrarsi sui presunti inadempimenti della forza lavoro fornita.

Parte attrice riferiva i seguenti episodi:

*"1) il 29.12.2021 il DTC, Geom. **Per_1** evidenziava un ritardo nelle lavorazioni;*

- 2) il 10.2.2022, dopo l'aggiornamento del cronoprogramma, evidentemente non più attuabile, il DTC suggeriva di aumentare la forza lavoro per recuperare il ritardo accumulato; inoltre evidenziava ulteriori criticità, esplicitamente ammesse dall'odierna convenuta che le addebitava a suoi fornitori;
- 3) il 14.2.22 il DTC tacciava le maestranze della società convenuta di «assoluta superficialità e incompetenza»;
- 4) il 15.2.22 veniva riscontrato l'avvenuto taglio dei ferri dei pilastri con conseguente inutilizzabilità e non collaudabilità delle strutture in cemento armato, visto che i ferri costituiscono, per l'appunto, l'armatura di travi e pilastri; detta circostanza comporta la necessità di dover ricominciare da zero tutta l'attività;
- 5) il 22.2.22 il cantiere viene abbandonato dagli operai della **Controparte_2**
- 6) il 23.2.22 la convenuta ammetteva le sue responsabilità dichiarando che avrebbe fatto «nel più breve tempo possibile tutto quanto necessario per portare a termine il lavoro, e nelle tempistiche previste»;
- 7) il 19.4.22 il D.L. - R.U.P. dell **CP_3** Ing. **Persona_2** , nell'Ordine di Servizio n. 7, evidenziava nuovamente «che l'avanzamento dei lavori in corso di esecuzione procedono a rilento con ritardo rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma di esecuzione dei lavori rielaborato in data 22.3.2022», circostanza nuovamente ammessa da controparte, la quale assicurava di poter recuperare il ritardo;
- 8) il 10.5.2022 il DTC comunicava alla **Controparte_2** che nella medesima giornata risultavano assenti il preposto ed altri tre lavoratori;
- 9) di lì in poi i lavori venivano interrotti, con l'eccezione di un modestissimo getto di calcestruzzo;
- 10) un'ultima diffida del 10.5.22 rimaneva more solito senza esito e per-tanto la deducente comunicava la risoluzione contrattuale per grave e reiterato inadempimento con nota 26.5.2022.”

Ebbene, sembra evidente che il **Parte_1** richieda alla avversaria un adempimento non richiesto o richiedibile. Ovvero di procedere all'esecuzione in via diretta di parte delle prestazioni o lavorazioni, oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a suo carico.

Ma tale disciplina, astrattamente imputabile ad un subappaltatore, è chiaramente estranea alle previsioni pattizie intercorse tra le parti dell'odierno giudizio ed, a valle, nei contratti tra la convenuta e la consorziata.

Espressamente infatti nell'accordo quadro del 23.11.2021 si legge (pag. 1): “ **CP_2**
[...]**[...]** sprovvista di attestazione Soa necessaria per l'esecuzione dei subappalti con importi maggiori di 150.000,00 euro, si è dichiarato disponibile a distaccare il proprio personale c/o l'impresa consorziata **Pt_1** “Edilizia Polisini Fiorenzo srl” incaricata per l'esecuzione

delle opere”. Ed ancora (pag. 2): “La CP_2 si impegna al distacco del personale necessario in cantiere per l’esecuzione delle opere c/o l’impresa consorziata Pt_1 “Edilizia Polisini Fiorenzo srl” incaricata per l’esecuzione delle opere”.

Si tratta di impegno concretantesi, quindi, nel mero distacco di dipendenti e “per una durata tale da rispettare il programma lavori allegato”.

Nel susseguente accordo di distacco tra la Polisini e la convenuta si stabilisce chiaramente (pag.3) che:

“alla società distaccataria viene espressamente attribuito potere direttivo nei confronti dei lavoratori distaccati, affinché le prestazioni degli stessi possano essere integrate nella propria organizzazione produttiva”.

Pertanto non hanno alcun valore le doglianze espresse dall’attrice in merito ad una mancanza di “capacità di lettura degli elaborati di progetto da parte degli operai e organizzativa per le attività che si affrontano”, a suo dire, rilevate anche dal responsabile del procedimento per conto del committente CP_

Ciò in quanto al personale richiesto e fornito (operai e carpentieri) non era esigibile una attività di gestione ed organizzativa, evidentemente riservata all’appaltatore, come da contratto di distacco.

Circa la capacità degli addetti, la medesima distaccataria nei vari accordi di fornitura di manodopera riferisce di aver richiesto specifiche abilità, “riscontrate nei lavoratori individuati”, i quali sono identificati nei contratti tra le parti per dati anagrafici, qualifica professionale e livello di inquadramento.

Pure, appare contrario ad un effettivo e rilevante inadempimento il fatto che la medesima CP_ Polisini, a fronte di una lamentata fornitura, in astratto così poco confacente alla attività, continuasse a richiedere alla convenuta unità aggiuntive di personale (cfr. contratti di distacco 07.03.2022 e 07.05.2022).

Nessuna effettiva ammissione di responsabilità in ordine ai presunti ritardi nell’esecuzione delle opere e all’inadeguatezza delle maestranze è presente da parte della Controparte_2

[...]

Agli atti vi sono comunicazioni nelle quali la stessa ribadisce che la gestione tecnica in cantiere e la conseguente conduzione dei lavori siano di espressa competenza della Edilizia

Polisini, società deputata alla realizzazione delle opere strutturali e dei lavori oggetto dell'accordo quadro.

Quanto, poi, ai rilievi del Rup dell'CP- (doc 8 e doc. 16 parte attrice), è a dire che correttamente tali Ordini di Servizio erano indirizzati alla società deputata alla esecuzione, ovvero proprio la Edilizia Polisini Fiorenzo S.r.l.. D'altronde, neppure avrebbe potuto essere diversamente, atteso che la CP_2 non avrebbe avuto neppure in astratto la legittimazione a ricevere il subappalto, considerato che, a norma dell'art. 2.13 del contratto intercorso tra l'attrice e l'CP- l'utilizzo di tale tipologia negoziale non autorizzata avrebbe condotto alla risoluzione del rapporto.

Quindi è da ritenere che, evidentemente, l'incaricato dell'CP- non volesse, nella propria relazione, fare riferimento al comportamento degli operai forniti dalla convenuta, limitandosi il funzionario, correttamente, a rilevare una incapacità frutto evidente di una errata gestione della forza lavoro da parte della ditta appaltataria, destinataria del rapporto.

E' da ricordare che in tema di risoluzione ed inadempimento il criterio di riferimento per il giudice è costituito dall'interesse del creditore all'adempimento e, cioè, dell'effettiva incidenza dell'inosservanza all'obbligo pattizio sullo squilibrio delle prestazioni delle parti e sulla situazione concretatasi nel corso del rapporto.

Nel caso di specie residuerebbe la contestazione circa alcuni giorni di "abbandono del cantiere" da parte delle maestranze, circostanza questa, contestata dalla convenuta, che in ogni caso non potrebbe condurre, data la scarsa consistenza dell'inadempimento, alla risoluzione richiesta.

I comportamenti che l'attrice imputa alla convenuta non possono cioè fondare, per la dedotta inimputabilità e per la sostanziale insussistenza, una pronunzia di risoluzione ovvero di inadempimento all'interno di una valutazione complessiva delle prestazioni corrispettive dovute.

Alla luce di tutte le osservazioni che precedono, che hanno rilievo assorbente rispetto alle altre questioni dedotte ed eccepite, si impone il necessario rigetto della domanda attorea, sfornita di ogni tipo di evidenza e di riscontro rispetto ai fatti prospettati nell'atto introduttivo.

Le spese di lite della presente fase di opposizione devono seguire la soccombenza.

La liquidazione, come da dispositivo, è operata in base ai parametri minimi introdotti dal DM 147/22 (in vigore dal 23.10.2022 per le prestazioni esaurite dopo tale data, ex art 6), avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile di bassa complessità), all'effettiva attività processuale espletata, alla semplicità delle questioni trattate ed attesa l'uniformità giurisprudenziale in materia.

P.Q.M.

Il Tribunale di Teramo, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) Rigetta, per quanto di ragione, la domanda proposta dal *Parte_1* nei confronti della *Controparte_2*
- 2) Condanna *Parte_1* in plrpt al pagamento in favore della [...] *CP_2* delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00, oltre Iva e Cpa (come per legge), nonché rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).

Si comunichi.

Così deciso, in Teramo, il 14.04.2026

Il Giudice
dott.ssa Elvira

Terranova